

6.6.1 Sistema di informazione sul consolidamento degli obiettivi della premialità

Alla luce dei risultati positivi di avvio dei processi di riforma e modernizzazione amministrativa ottenuti con le riserve del 6% e del 4%, si considera necessario assicurare un monitoraggio pubblico di tali processi, sia per accertare in quale misura e in quali tempi i risultati già acquisiti potranno essere consolidati, sia per garantirne una diffusa conoscenza.

Sarà a questo fine costruito un sistema di informazione trasparente e accessibile alle parti economiche e sociali e pubblico, alimentato dalle singole Autorità di Gestione dei P.O. secondo un formato semplice e comune a tutti i soggetti coinvolti. Il sistema conterrà indicatori di avanzamento istituzionale della riserva nazionale del 6% e un indicatore della riserva comunitaria del 4% relativo alla valutazione degli effetti occupazionali, integrati con alcuni elementi informativi aggiuntivi illustrati nell'Allegato E. Tali elementi informativi permetteranno di monitorare gli ulteriori progressi nel conseguimento degli obiettivi delle riserve. Sulla base di tali informazioni comparabili, verrà redatta annualmente una relazione da parte dell'UVAL, con il supporto dell'Ufficio modernizzazione amministrativa del DPS, in collaborazione con rappresentanti della Rete dei Nuclei, che potrà essere discussa nell'ambito degli incontri con il Forum delle Parti Economiche e Sociali. Essa sarà volta a identificare la natura dei progressi istituzionali conseguiti e, conseguentemente, fornire elementi di indirizzo alle amministrazioni per il consolidamento di tali risultati.

6.6.2 Riserva centrale per il consolidamento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa

Al fine di consolidare e rendere irreversibili alcuni risultati di miglioramento dell'efficienza e della buona gestione amministrativa che hanno concorso ai positivi risultati della fase 2000-2003, è istituita, a valere sulle risorse nazionali aggiuntive, una riserva finanziaria che intende conseguire i seguenti obiettivi:

- consolidamento e miglioramento della qualità del sistema di monitoraggio;
- consolidamento dei risultati di efficienza finanziaria;
- consolidamento dei risultati di sana gestione finanziaria;
- miglioramento dell'informazione su interventi cofinanziati dal FSE;
- consolidamento dell'informazione sull'articolazione territoriale degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e delle modalità di concertazione ad essi sottostanti.

Tali fondi saranno assegnati in assoluta analogia con le procedure adottate per la riserva nazionale del 6%, per indicatore e in funzione del numero di indicatori soddisfatti. Si tratta di indicatori misurabili in modo oggettivo e derivati in buona parte dalla riserva comunitaria del 4%. Si riportano in Allegato F la definizione degli indicatori e i target previsti. Le specifiche modalità di attuazione della riserva centrale, secondo le linee di indirizzo qui definite e concordate con le amministrazioni, sono attuate sulla base di determinazioni del CIPE.

6.6.3 Riserva regionale per il consolidamento della qualità dell'azione dei soggetti locali

Al fine di estendere e consolidare il processo di modernizzazione istituzionale e amministrativa presso le autonomie locali e altri soggetti locali cui sono attribuite responsabilità e competenze di particolare rilievo strategico ai fini del conseguimento degli obiettivi del QCS, alle Amministrazioni regionali è affidato il compito di introdurre una riserva di performance, a valere su risorse nazionali aggiuntive. Il perseguimento di questo obiettivo si fonderà su meccanismi di premialità a disegno e a responsabilità regionale e che riguarderanno due distinti ambiti: la predisposizione di progetti "di qualità" in settori individuati dalla Regione, con particolare attenzione per quelli a natura integrata, e con priorità per i settori culturale, ambientale e della Società dell'informazione; ovvero il conseguimento di obiettivi di rafforzamento istituzionale, fissati dalla Regione, da parte di istituzioni locali coinvolte nell'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

I meccanismi di incentivazione saranno individuati ex-ante da ciascuna Regione previo confronto con tutti i soggetti interessati, ivi incluse le parti economiche e sociali; la messa a punto di tali meccanismi sarà effettuata entro il 31-7-2004, in partenariato con i soggetti locali e di concerto con il DPS. Ciascun meccanismo sarà mirato a un gruppo ristretto e omogeneo di soggetti operanti sul territorio regionale e per ciascun gruppo saranno definiti obiettivi rilevanti da raggiungere, tradotti in indicatori e target in coerenza con i principi di semplicità, trasparenza, chiarezza e adeguatezza. Le Regioni provvederanno a dare ampia diffusione alla definizione di tali meccanismi presso i soggetti locali e a organizzare un'attività di valutazione del soddisfacimento degli indicatori e target previsti specifica, nel

rispetto dei requisiti di terzietà nei confronti dei soggetti valutati, ferma restando la decisione ultima circa l'assegnazione della riserva da parte di ciascuna Autorità di gestione.

Il disegno dei meccanismi di incentivazione comprenderà anche la definizione delle modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse premiali. Gli indirizzi qui definiti per l'attuazione della riserva regionale e l'allocazione delle risorse ad essa destinate saranno esplicitati in un documento concordato fra le amministrazioni regionali e centrali interessate a seguito del quale il CIPE adotta le relative determinazioni.

6.7. *Rispetto della normativa comunitaria*

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

Le Autorità di gestione dei programmi sono responsabili del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunicano ai rispettivi Comitati di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- le piccole e medie imprese.

L'attuazione delle Direttive Comunitarie

Ai sensi del Trattato CE gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire all'interno dei propri ordinamenti nazionali le Direttive comunitarie.

Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno una volta l'anno, presenta una relazione al Comitato di Sorveglianza del QCS in merito al recepimento delle Direttive comunitarie, nonché sugli eventuali procedimenti di infrazione in corso. Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, il Comitato di Sorveglianza del QCS individua le azioni più opportune per stimolare la tempestiva implementazione delle suddette direttive.

Al fine di accelerare il recepimento della normativa comunitaria, le attività di assistenza tecnica svolte dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie dovranno orientare e supportare le Amministrazioni regionali nell'adozione degli strumenti di recepimento più opportuni.

Le regole in materia di concorrenza

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere conformi alle norme comunitarie (disposizioni del Trattato, giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e atti di diritto derivato vincolanti⁷⁷) in materia di concorrenza.

Il cofinanziamento comunitario di aiuti di Stato è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, vigono gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1783/2003. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

I grandi progetti

Ai grandi progetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La Commissione Europea – DG Politica Regionale ha pubblicato nel corso del 2002 una guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento, come base di riferimento e di indirizzo.

Ove necessario, il PON ATAS potrà finanziare azioni di assistenza tecnica mirata a favore delle Amministrazioni interessate.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione Europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

⁷⁷ Regolamenti, direttive e decisioni.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Nel settore della valutazione di impatto ambientale, il recepimento della Dir. 97/11/CE è avvenuto – nei fatti – attraverso il D.P.R. 11 febbraio 1998, il D.P.C.M. 3 settembre 1999 e il D.P.C.M. 1 settembre 2000 che ha ampliato le categorie di progetti sottoposti a procedura di VIA ed ha imposto l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ragione di ciò, le Regioni italiane, nel normare le modalità di applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Dir. 85/337/CEE, hanno potuto considerare i contenuti della Dir. 97/11/CE.

Peraltro, il Ministero dell'Ambiente attraverso la Circolare esplicativa del D.P.C.M. 3 settembre 1999⁷⁸ ha confermato l'obbligo della diretta e immediata applicabilità della Dir. 97/11/CE, anche in assenza di esplicito recepimento da parte delle Autorità nazionali.

In ogni caso, in ragione della rilevanza del tema nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi Strutturali, si conferma che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la Dir. 97/11/CE.

Per quanto riguarda la Direttiva 92/43/CEE "habitat", le autorità italiane hanno notificato la lista dei Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inclusione nella rete NATURA 2000. Con il DPR 129/03 l'Italia ha completato il recepimento della Direttiva 92/4/CEE, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle Autorità di Gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE⁷⁹ "habitat" e 79/409/CEE⁸⁰ "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con le Autorità di gestione.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi Strutturali.

⁷⁸ Circolare del Ministero dell'Ambiente 14 marzo 2000, n. 3183 - Diretta e immediata applicabilità del D.P.C.M. 3 settembre 1999 in materia di VIA. regionale

⁷⁹ GUCE L 206 del 22.07.1992

⁸⁰ GUCE L 103 del 25.04.1979

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle **pari opportunità tra uomini e donne** va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, occorre adottare criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità. È necessario valutare la possibilità di avviare un'azione adeguata di messa in rete per le autorità responsabili delle pari opportunità al fine di consentire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche.

Per la promozione del principio, sarà importante non affidarsi unicamente alle misure di formazione, ma utilizzare tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione va prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche;
- favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti viarie e dei trasporti.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Le politiche del lavoro

Il quadro di riferimento principale è rappresentato dalla nuova Strategia Europea per l'Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione".

I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell'integrazione sociale.

La verifica dell'impatto occupazionale degli interventi previsti nei Complementi di Programmazione nel suo complesso sviluppata nel QCS costituisce un tema cui viene assegnata particolare importanza; l'impegno in questo ambito dovrà sostanziarsi attraverso la realizzazione di rilevazioni adatte a misurare e a valutare gli esiti occupazionali delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

Nella realizzazione della valutazione di conformità delle azioni oggetto dei Fondi Strutturali alle politiche comunitarie si considererà con particolare attenzione la partecipazione delle piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa comunitaria vigente⁸¹) al programma.

⁸¹ A partire dal 1 gennaio 2005 entra in vigore la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 concernente la definizione di micro, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 124/36 del 20.05.2003